

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

31 luglio 2020

Alle aziende associate

SOSPESO L'OBBLIGO FORMATIVO PER L'APPRENDISTA IN CIG A ZERO ORE

Gent.mi associati,

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota del 29 luglio 2020 nella quale conferma l'impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di Cassa Integrazione a zero ore. In tale periodo infatti, risultano sospesi sia il rapporto di lavoro, che l'obbligo formativo.

Casi di sospensione a zero ore dell'attività lavorativa

L'obbligo formativo potrà in questi casi essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro che è previsto dall'art. 2, commi 1 e 4, del D.lgs n. 148/2015 e che si ritiene applicabile anche alle fattispecie della Cassa Integrazione per Covid 19. Stabilisce testualmente l'art. 2, comma 4: *“alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”*.

Peraltro il calcolo del periodo da recuperare è effettuato in ore e non in giornate lavorative, a dimostrazione che, anche in caso di sola riduzione dell'orario di lavoro, per ogni ora svolta di Cassa Integrazione, questa è da recuperare una volta concluso il godimento dell'ammortizzatore sociale.

Casi di riduzione dell'attività lavorativa

In questi casi, ferma restando la proroga del contratto di Apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o Fad nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

Allegato: nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del 29 luglio 2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

